

Da riunire ai riarsi
N. 1380. 1457 - 1938 anno 1939

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

Sezioni Unite della Cassazione

Ricorso

di Sommer Giovanni

3088

UFFICIO DEL RICORSO

contro il Sindacato Prov. Fasc. Medici
di Salerno

Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà n. 4. Roma

ELENCO DEGLI ATTI PRODOTTI

- 1°) - Bolletta dell'eseguito deposito del ricorrente Sommer in data 6 Ottobre 1939
- 2°) - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Sommer Giovanni notificato il 7 Ottobre 1939 al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo.
- 3°) - Decisione impugnata della Commissione Centrale per le professioni sanitarie portata il N.123 e notificata al Sommer l'8 settembre 1939.

N. 5438 14.9

Il Sig. Avv. Benucci

ha pagato L. 100 per diritto di chiamata nella Causa

tra Sommer

Sindacato Medici

Li 19 OTT. 1939

L'Ufficiale Giudiziario Resarini



N. 2/83
della matricola
Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL
UFFICIO

Articolo N. _____

del Registro Atti Giudiziali e Conc. del (1) _____
di **PALERMO**

Il Signor Luigi Giannini

ha pagato Lire seicento

per esecuzioni in espropriazione forzata compiute per
assolvimento della decisione della Commis-
sione Centrale N. 5 contro il Sindacato
medico di Palermo

Per l'azienda dello Stato L. 604.

Per le aziende speciali

N° _____

Totale L. 604.

Add. **6 OTT. 1939** Art. 19. II

Il Procuratore

Casuali 0,15



AVV. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

146/2
155

ALLE SEZIONI UNITE ~~DELLA~~ R. CORTE DI CASSAZIONE

R O M A

RICORSO DI:

SOMMER GIOVANNI elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avv. S.E. IVANOE BONOMI, Piazza della Libertà n. 4, il quale lo patrocinava.

C O N T R O

I L

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI PALERMO

PER L'ANNULLAMENTO

~~de~~lla decisione n. 123 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, notificata il giorno 8 settembre 1939.

F A T T O

Giovanni Sommer aveva fatto ricorso in base al R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 184 convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie, contro la deliberazione 23 dicembre 1937. A. XVI. del Sindacato Medico di Palermo che aveva respinta la sua domanda di iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

La Commissione Centrale con l'impugnata decisione n. 123 ha rigettato il suo ricorso, onde il Sommer in conformità alla predetta legge ricorre nei trenta giorni contro la decisione stessa che si allega nel



Depositato fogli da *due*
Quietanza N. *145/4*
19 OTT. 1939 Anno XVII
IL CANCELLIERE
[Signature]

[Signature]
Depositato il
19 OTT. 1939 Anno XVII
con delega in
Commissione Centrale, quindi
decisione in un foglio
quadrato e bollato
di deposito.
[Signature]

testo originale.

D I R I T T O

Il ricorrente che ha esercitato l'odontoiatria in virtù delle disposizioni legislative del 1915, che consentivano l'esercizio del Regno agli odontoiatri provvisti di diploma estero e rimpatriati o rifugiati per causa della guerra, ha chiesto la sua iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 367 del vigente testo unico delle leggi sanitarie. Tale articolo consente di considerarsi in possesso dell'abilitazione a tutti i dentisti che siano stati abilitati da disposizioni legislative anteriori al 1924. - Ora il ricorrente, avendo usufruito della abilitazione in virtù della Legge del 1915, deve ritenersi abilitato.

Tale interpretazione dell'art. 367 T.U. ha avuto conferma in una sentenza della Corte di Cassazione, sede penale, nel caso dell'odontoiatra Benatti.

Contro l'autorevole interpretazione della Suprema Corte insorge la Commissione Centrale con la decisione cui impugnata, la quale per confutare il giudizio della Corte del Diritto invoca una sua decisione n. 80 emessa nel caso Ariano.

Tutto ciò è violato ^{per} competenza ed eccesso di

potere, non ravvisandosi nella Commissione Centrale la competenza per distruggere un giudicato della Suprema Corte, e, comunque, non ritenendosi ~~esatta~~ esatta la interpretazione data dalla predetta Commissione all'art. 367 T.U. delle leggi sanitarie.

Pertanto si chiede:

- 1) Annullarsi la decisione n. 123 della Commissione Centrale *qui* impugnata ed allegata.
- 2) Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo di iscrivere il ricorrente nelle elenco aggiunto dei dentisti abilitati, o quanto meno rinviare la causa alla Commissione Centrale perchè provveda in conformità del punto di diritto risolto.

Palermo li 6 Ottobre 1939 XVII.

Avv. Ivano Bonomi

Si allegano:

- 1) Certificato dell'eseguito deposito di L. 601,00 -
- 2) Decisione impugnata notificata l'8 settembre 1939 -

MANDATO. Il sottoscritto Giovanni Sommerl delega l'Avv. S.E. Ivano Bonomi di Roma, presso il quale elegge domicilio, a rappresentarlo e difenderlo avanti le Sezioni Unite della R. Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della decisione N. 123 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie.

Palermo li 10-39
ricevuto la copia
Maria Benso

1905

Palermo li 6 Ottobre 1939 XVII.

N.
M. Benso

Sommer Giovanni

Si certifica autentica la firma qui sopra apposta dal Sig. Giovanni Sommer.

Avv. Ivanos Bonomi

Palermo li 6 Ottobre 1939 XVII.



Spese di...
Bollo

315

160

Io cui sottoscritto Uff. Giud. della Corte di Appello di Palermo ad istanza del Sig. Giovanni Sommer ho notificato copia del presente ricorso, datato del 6 Ottobre 1939 A. XVII. e diretto alle Sezioni Unite della Reale Corte di Cassazione al Sindacato Provinciale Fascista per i Medici di Palermo Via Bandiera n. 2



675 90765

Palermo li 7 Ottobre 1939 XVII.

Dell'Onore Giuseppe



La copia di questo atto con quella e detto ricorso e quanto precede dal sottoscritto compare autorizzato di me ufficiale giudiziario della laiciata nel...
Sindacato Provinciale fascista per i Medici di Palermo

Via Bandiera, 2 e consegnata a mani dell'impiegato di detto Sindacato Sig. Maria Benso come di me la quale per ricevuta ha firmato il presente in Palermo li Sette Ottobre 1939 A. XVII. Il Comm. Off. Michele Raffaele

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO *Dell'Onore Giuseppe*

13

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

- 1) Presidente **PAPPALARDO GR. UFF. ANTONINO**
- 2) Componente **CARAPELLE S.E. ARISTIDE**
- 3) " **GAIFAMI PROF. PAOLO**
- 4) " **TEDESCHI COMM. FRANCESCO**
- 5) " **PERNA PROF. AMEDEO**
- 6) " **BOTTI PROF. ALBERTO**
- 7) " "
- 8) " "
- 9) " "

ha pronunciato nell'adunanza del 22 maggio 1939-XVII

la seguente

DECISIONE

sul ricorso prodotto da: **Sommer Giovanni di Carlo,**
domiciliato in Palermo, Via Dietro il Carmine 6

Fatto

Con deliberazione del 23 dicembre 1937, XVI il Direttorio del Sindacato prov.le Fascista dei medici di Palermo respingeva la domanda presentata da Sommer Giovanni per ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

Il rigetto era fondato sulla considerazione che non era stato in modo esauriente documentato l'effettivo possesso da parte dell'istante della speciale autorizzazione provvisoria ad esercitare nel Regno l'odontoiatria, di cui al decr. luog. 22 agosto 1915, n. 1311.

Contro tale provvedimento l'interessato ha prodotto tempestivo e regolare ricorso a questa Commissione Centrale, deducendo che il Direttorio ha commesso un vero e proprio eccesso, negando l'intrinseco valore della documentazione da lui prodotta a sostegno della domanda d'iscrizione.

Chiede, pertanto, che, giusta l'interpretazione fatta dalla Cassazione del Regno dell'art. 367 lett. a) del vigente T.U. delle leggi sanitarie in causa penale Benatti, gli venga riconosciuto, sulla base dei documenti esibiti, il diritto ad ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati della Provincia di Palermo.

DIRITTO

E' pacifico che il Sommer non possiede i requisiti normali voluti dall'art.5-n.4 e 5- del R.D.L. 5.3.1935,n.184, per conseguire l'iscrizione all'albo professionale.

La questione preliminare ed assorbente è dunque quella di vedere se il ricorrente abbia titolo all'iscrizione nell'elenco aggiunto in virtù di disposizioni transitorie.

Un altro punto al riguardo è pacifico in linea di fatto: ossia che il Sommer non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere permanente e definitivo ad esercitare in Italia la professione d'odontoiatra.

Qualunque possa essere stato il valore del titolo da lui conseguito nel Montenegro il 25 marzo 1913, è certo che non basta possedere tale titolo, anche se per avventura esso fosse valido, occorrendo anche per il legittimo esercizio in Italia una legale abilitazione ottenuta in virtù di disposizioni anteriori al R.D.L. 16-10-1924,n.1755 (art.367 lett. A) del T.U. delle leggi sanitarie 1934.)

Il ricorrente non fa alcun cenno di tale abilitazione. Egli, infatti, tanto davanti al Direttorio, quanto, in questa sede, fonda la sua domanda, ex

4
novo, esclusivamente nel citato art. 367 lett. a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.

Ma, come questo Collegio ha ritenuto e dimostrato in precedenti analoghi casi (vedi decis. N. 80^o del 14-11-1938 su ricorso Ariano) l'invocata disposizione transitoria non ha alcun carattere innovativo limitandosi essa a dichiarare che coloro i quali erano già legalmente abilitati mantenevano il diritto all'esercizio professionale.

Ora, poichè, come s'è detto, è fuori discussione che il Sommer non ha conseguito una legale abilitazione di carattere permanente in Italia, e poichè i termini perentori posti dalle leggi anteriori al R.D.L. 16-10-1924, n. 1755 (decr. luog. 22-8-1915, n. 1311, e R.D.L. 22-3-1923, n. 795) sono ormai da lungo tempo scaduti, è certo che il ricorrente non può vantare alcun titolo per esercitare nel Regno l'odontoiatria senza il possesso della laurea in medicina e chirurgia, data o confermata in una Università italiana.

Per tali motivi

La Commissione suddetta respinge il ricorso come sopra proposto da Sommer Giovanni.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL PRESIDENTE RELATORE
E/to Pappalardo

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

Depositata in Segreteria il 28 giugno 1939-XVII.

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

P.C.C.: IL SEGRETARIO

Morrica

~~L'anno Attribuito il giorno di del mese
di Settembre in Palermo
La sottoscritto Museo Comunale di Palermo attesta di aver
aggi ^{pubblicato} ~~stato~~ ^{pubblicato} della decisione della Commissione
Sanitaria ^{#1} per avere sciolta Legge per tutti
gli effetti di Legge -
In Palermo il Museo Comunale~~

ad sig

L'anno 19 trentasei, il giorno otto del
mese di settembre in Palermo.

Il sottoscritto Museo Comunale domiciliato
per la carica presso il Municipio di Palermo,
attesta di aver oggi stesso notificato e dato
copia della deliberazione della Commissione
Centrale Sanitaria al Sig. Tommaso Giudanni
di Carlo nel proprio domicilio sito Via
Dietro il Carminio et C. per alcuni usi
legale per tutti gli effetti di legge.

Consegnandola a mano dello stesso
con ditta

Il Museo Comunale
Giudanni

Il Sindaco del Comune